



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV- PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice

vista la proposta di concordato minore presentata dall'OCC, per conto di CINÀ FRANCESCO, (CF. ██████████), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONINO ZARCONE ;

- rilevato che alla proposta risulta allegata tutta la documentazione di cui all'art. 75 CCII nonché la relazione particolareggiata redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 76 commi 2 e 3 CCII;

- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

- considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

- verificata la non ricorrenza delle ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 77 CCII;

- ritenuto che, ai sensi dell'art. 78 CCII il giudice, se la domanda è ammissibile dichiara aperta la procedura e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto, al fine di consentire ai creditori stessi di fare pervenire, per posta elettronica certificata o mediante altro servizio elettronico di recapito certificato, all'organismo di composizione della crisi, la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

- ritenuto che deve essere data idonea forma di pubblicità del decreto sul sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel registro delle imprese, se il debitore svolge attività d'impresa;

rammentato che, nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la legittimazione esclusivamente per le somme dovute a titolo di oneri di riscossione,



mentre la legittimazione per i crediti iscritti a ruolo spetta ai corrispondenti enti impositori (cfr. Trib. Bologna, Sez. IV, 29 aprile 2022; Trib. Mantova, decr. dell'11 aprile 2022 nel proc. n. 1/2022 R.G.; Trib. La Spezia, 9 aprile 2019; Trib. Bologna, Sez. IV, decr. del 24-27 aprile 2018 nel proc. n. 5798/2015 R.G.);

considerato che il piano va comunicato anche all'Ente impositore;

- ritenuto che, ove la proposta preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, deve essere ordinata la trascrizione del decreto con sollecitudine, sempre a cura dell'esperto, presso gli uffici competenti;

- rilevato che il Commissario giudiziale è nominato, perché svolga le funzioni di OCC, solo in tre ipotesi previste dall'art. 72 comma 2bis CCII;

- considerato che, negli altri casi, l'OCC darà esecuzione al decreto;

- ritenuto che nel caso di specie non ricorrono le ipotesi per la nomina del Commissario;

visti gli artt. 74, 78 e 110 CCII;

DICHIARA

Aperta la procedura di concordato minore;

DISPONE

che il presente decreto (eliminati i dati sensibili) sia pubblicato, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it

DISPONE

che, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori, tramite pec risultante da REGINDE/INIPEC o tramite raccomandata a/r, salva diversa espressa indicazione del creditore;

ASSEGNA

ai creditori il termine di giorni 30 decorrenti dalla predetta comunicazione, perché trasmettano al professionista – via pec o altro servizio di recapito certificato qualificato in conformità al CAD - la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;



AVVISA

i creditori che nella comunicazione inerente la dichiarazione di adesione o mancata adesione dovranno indicare un recapito pec o altro servizio di recapito certificato qualificato in conformità al CAD, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, il giorno successivo alla votazione l'OCC rediga apposita relazione cui sono inseriti i voti favorevoli, contrari e di coloro che non si sono pronunciati con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. Alla relazione sono allegate le espressioni di voto e le comunicazioni effettuate ai creditori con l'indicazione del registro di provenienza della pec.

Si comunichi al proponente e al professionista nominato con funzioni di OCC a cura della Cancelleria.

Si comunichi.

Palermo, 05/09/2023

Il giudice delegato

Vittoria Rubino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

